

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CSA

(2018/2019)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 120/CSA- RIUNIONE DEL 22 MARZO 2019

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno; Prof. Vincenzo Fortunato - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELL'U.S. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRANDI DANIELE SEGUITO GARA OLGINATESE/SEREGNO DEL 24.02.2019** [Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019]

La U.S.D. 1913 Seregno Calcio ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 103 del 27.2.2019 con la quale in relazione alla gara Olginatese/Seregno del 24.2.2019 valevole per il Campionato di Serie D, ha inflitto al calciatore Grandi Daniele la squalifica di 3 giornate.

Il referto dell'assistente dell'arbitro ha riferito che “al 22° del I tempo richiamavo l'attenzione dell'Arbitro in quanto, a gioco non in svolgimento, notavo che il signor Grandi Daniele n. 11 della società U.S. 1913 Seregno Calcio sputava sul petto un avversario colpendolo”.

Sulla base di tale referto il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di 3 giornate di squalifica con la seguente motivazione: “per aver a gioco fermo lanciato uno sputo all'indirizzo dell'avversario colpendolo al petto”.

Nel reclamo la società ha sostenuto la involontarietà dell'atto che è stato determinato da una ipersalivazione e non dalla volontà di colpire l'avversario. Ha anche evidenziato il difetto del requisito della violenza con conseguente applicazione dell'art. 19, comma 4 lettera a) del Regolamento del Gioco del Calcio per cui il fatto in contestazione può essere ascritto al comportamento “gravemente antisportivo” e non al comportamento violento.

Infine si è richiesta l'applicazione delle attenuanti trattandosi di un calciatore che non ha avuto precedenti sanzioni analoghe.

Il Collegio ritiene che il reclamo possa essere accolto.

Dagli atti risulta con sufficiente chiarezza che l'atto in contestazione, ancorchè grave e censurabile, non può definirsi violento.

Va peraltro riconosciuta una attenuante al calciatore che non risulta essere stato colpito in passato da altre sanzioni che hanno comportato la squalifica per gioco gravemente antisportivo o per gioco violento.

Tutto ciò premesso si ritiene congruo ridurre a 2 le giornate di squalifica comminata.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTA' DI FALCONARA/S.S.D. TERNANA FEMMINILE DEL 03.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 736 del 01.03.2019)

Con reclamo del 12.3.2019, preceduto da preannuncio del 4.3.2019, la A.S.D. Città di Falconara ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a Cinque del 1.3.2019 (Com. Uff. n. 736) con il quale è stato respinto il proprio ricorso tendente a far infliggere alla società S.S.D. Ternana Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 6, della gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie A Femminile Città di Falconara/Ternana Calcio Femminile disputatasi il 3.2.2019: ricorso inoltrato sul presupposto che tale ultima società avesse schierato un numero di calciatrici “formate” (cinque) inferiore al numero minimo di sei previsto dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 emanato dalla L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque.

Precisa tale Com. Uff. che “per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) calciatrici che siano state tesserate prima del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2018; c) calciatrici che siano state tesserate prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato; d) calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal giorno di compimento del 10° anno di età”.

Sostiene la società reclamante che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore nel ritenere “formata”, oltre alle calciatrici De Massis, Donati, Mercuri, Trumino e Salinetti, anche la calciatrice Cipriani Eleonora, sul presupposto del semplice deposito, presso la Divisione Calcio a Cinque, in data 1.2.2019, della relativa richiesta da parte della società Ternana Calcio Femminile corredata dal certificato storico di residenza della calciatrice medesima. Evidenzia al contrario la reclamante: che dal Tabulato Calciatori Dilettanti relativo alla società Ternana Calcio Femminile, stampato alle ore 16.55 del 3.2.2019, tale calciatrice non risultava indicata tra quelle formate in Italia; che la medesima situazione risultava il successivo 4.2.2019 ed ancora per diversi giorni; che, al di là della dubbia autenticità del timbro della Divisione apposto in calce alla richiesta di inserimento della calciatrice, comunque risultava violata, da parte della Ternana Calcio Femminile, la procedura di deposito telematico prevista (come unica possibile) dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018; che la calciatrice Cipriani Eleonora, pertanto, non poteva annoverarsi tra le calciatrici “formate”, in quanto tale non risultante dal Tabulato Calciatori estratto e stampato in concomitanza della gara.

Conclude pertanto la A.S.D. Città di Falconara per l'integrale riforma della decisione impugnata e per la comminatoria, a carico della A.S.D. Ternana Calcio Femminile, della punizione sportiva della perdita della gara del 3.2.2019 con il punteggio di 0 – 6 in favore di essa reclamante.

La A.S.D. Ternana Calcio Femminile ha resistito con controdeduzioni del 12.2.2019, ribadendo la regolarità della posizione della calciatrice Cipriani Eleonora siccome “formata”, in forza della avvenuta presentazione “a mani” in data 1.2.2019, causa un guasto al sistema informatico della Divisione, della richiesta di inserimento della calciatrice medesima tra quelle “formate”, corredata dal suo certificato di residenza.

La questione sottoposta al giudizio di questa Corte Sportiva concerne, in sostanza, la valutazione della posizione della calciatrice Cipriani Eleonora in occasione della gara Città di Falconara/Ternana Calcio Femminile del 3.2.2019, con particolare riferimento al suo *status* federale di “formata in Italia”.

E' indubbio che, a quella data, la calciatrice come tale non risultasse dal Tabulato Calciatori della società SSDARL Ternana Calcio Femminile stampato 5 minuti dell'inizio della gara (e così anche in seguito), a nulla rilevando la (contestata) presentazione “a mani” della relativa richiesta e del suo certificato di residenza il precedente 1.2.2019.

A parte ogni considerazione circa la violazione, da parte della società A.S.D. Ternana Calcio Femminile, della procedura telematica imposta dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 (“le società che richiedono la formazione in Italia tramite residenza devono farne richiesta tramite l'area on line, utilizzando il sistema telematico”) e della assoluta mancanza di prova circa un presunto guasto che tale procedura avrebbe impedito, questa Corte Sportiva ha già avuto modo di affermare (Com. Uff. n. 077/CSA del 22.1.2018 – Ricorso A.S.D. Woman Napoli CS) che lo *status* di “calciatrice formata in Italia” può ritenersi acquisito, con efficacia in ambito federale e nei confronti dei terzi, unicamente con l'inserimento, curato dalla Lega Nazionale Dilettanti, nei Tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni

singola società, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste inoltrate dalle società medesime, previa verifica della loro correttezza ed idoneità all'assunzione dello *status* di competenza.

E difatti, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono apportate dalla Lega solo previa comunicazione da parte della società interessate e previa verifica, da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, delle condizioni che legittimano l'attribuzione di quel particolare *status*, ancorchè l'operatività del tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Ciò risulta evidente anche a fronte delle previsioni di cui al suddetto Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 (per il Campionato Femminile di serie A) sia alle lettere *a)*, *b)* e *c)* (con fattispecie che logicamente presuppongono una preventiva verifica da parte degli uffici interessati), sia alla lettera *d)* (riferibile al caso di specie), ove risulta esplicitata la necessità di una preventiva "richiesta" (in via telematica) da parte della società.

In definitiva, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla lettera *d)* di cui al Com. Uff. n. 1/2018 della L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque ("calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età"), l'aggiornamento della posizione della calciatrice Cipriani Eleonora come "dilettante formata in Italia" deve ritenersi intervenuta solo con il suo inserimento nel Tabulato Calciatori della società successivamente alla gara del 3.2.2019, gara nella quale, pertanto, la A.S.D. Ternana Calcio Femminile ha effettivamente schierato solo n. 5 calciatrici formate in Italia (De Massis, Donati, Mercuri, Trumino e Salinetti), anziché il numero minimo di 6 previsto dal predetto Com. Uff. n. 1/2018.

Ad essa società pertanto, in totale riforma della delibera assunta dal Giudice Sportivo, deve essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6 (ex art. 17, 5° comma, C.G.S.), così come espressamente previsto, per tale violazione, dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 della L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque.

Tutto quanto sopra premesso

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Falconara di Falconara Marittima (Ancona) commina alla società S.S.D. Ternana Calcio Femminile la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato; Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO DEL CALCIATORE GIOVAGNOLI MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/JESINA DEL 3.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019)**

Il sig. Mattia Giovagnoli, giocatore della squadra di Castelfidardo, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 106 del 6.3.2019 la quale, con riferimento alla gara Castelfidardo/Jesina del 3.3.2019 del Campionato di Calcio di Serie D, ha inflitto al predetto calciatore espulso la squalifica per 5gare effettive.

La motivazione della predetta squalifica è stata la seguente: "Per avere, caduto in terra a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, colpito quest'ultimo con due pugni al petto.

Al termine della gara, attendeva gli ufficiali di gara davanti allo spogliatoio, rivolgendo loro espressioni irrispettose ed ingiuriose, utilizzando altresì toni di sfida ed essendo trattenuto a forza dagli agenti di polizia".

I fatti in contestazione sono stati riferiti dall'arbitro come segue: "al 49° del 2° tempo Mattia Giovagnoli n. 4 "è stato espulso" per aver colpito con due pugni un avversario, mentre i due si trovavano a terra in seguito ad uno scontro di gioco. Si veda rapporto assistente arbitrale n. 2. Inoltre al termine della partita aspettava la terna davanti allo spogliatoio della sua squadra per continuare a protestare e insultare me e i miei colleghi per il nostro operato gridando: "oggi si che mi prendo una bella squalifica, per almeno 6 mesi! Ma mi tolgo la soddisfazione di dirvele tutte! Siete proprio degli idioti buoni a nulla, avete rovinato la nostra domenica. Non sapete nulla! Dovreste stare a casa vostra invece che venire qua a comandare".

Veniva tenuto a distanza dagli agenti di polizia presenti alla partita che nel frattempo si erano portati nella zona antistante gli spogliatoi!

Dalla relazione dell'assistente risulta che quest'ultimo ha segnalato all'arbitro che al 49° del secondo tempo "il calciatore della società Castelfidardo indossante la maglia n. 4 Mattia Giovagnoli, sferrava 2 pugni ad un difensore della società Jesina".

Nel reclamo si contestavano in parte i fatti e in particolare si negava che la polizia abbia avuto necessità di intervenire per trattenerne l'interessato negli spogliatoi. A conferma di ciò producevano una dichiarazione resa dalla polizia municipale presente alla gara.

Il reclamo conclude chiedendo la riduzione della sanzione inflitta anche tenendo presente la continuazione e le attenuanti in quanto il calciatore non ha precedenti violenti.

Il Collegio ritiene che il reclamo possa essere accolto.

Ferma la gravità del fatto riconosciuta dallo stesso reclamante, ai fini della quantificazione della sanzione, si ritiene necessario anche tener presente che il giocatore avversario non risulta aver subito danni dai due pugni sferrati che, quindi, non sono stati particolarmente violenti.

La contestazione all'arbitro fatta negli spogliatoi, pur essendo stata irraguardosa e accorata, non ha assunto i caratteri della violenza e della grave ingiuria. Dagli atti risulta più una reazione sconfortata e accorata, comunque illegittima, ma non era una reazione gravemente offensiva e violenta nei confronti della terna arbitrale.

Va infine tenuto presente che il calciatore sanzionato non risulta avere analoghi precedenti.

Tutto ciò premesso il reclamo va accolto e la sanzione inflitta va ridotta da 5 a 4 gare di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovagnoli Mattia riduce la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini; Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **4. RICORSO DELLA SIG.RA DALMASSO ARIANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 12.04.2019 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C GIANA ERMINIO/CUNEO DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 98/Campionali Giovanili del 13.03.2019)**

La Sig.ra Dalmasso Arianna, dirigente della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico (cfr. Com. Uff. n. 98/Campionati Giovanili del 13.03.2019), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Under 17 Serie C Giana Erminio vs. Cuneo, con la quale il detto Giudice l'ha inibita a svolgere ogni attività, ai sensi dell'art. 19 del C.G.S., fino al 12.04.2019, "per frase ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro".

La Sig.ra Dalmasso, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione a lei comminata nella misura di giustizia.

L'odierna reclamante sostiene l'insussistenza della violazione contestata per mancanza assoluta di ogni atteggiamento irraguardoso e/o ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

La Sig.ra Dalmasso, infatti, afferma di non aver usato le espressioni ingiuriose riportate nel referto arbitrale, ma di aver esclamato, rivolta al direttore di gara: "arbitro adesso basta stia un po' attento".

Il suo intento non era quello di insultare il direttore di gara, quanto piuttosto di sottolineare una legittima rimostranza per la direzione di gara.

Alla seduta del 22.3.2019 nessuno è comparso per la reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Sebbene parte ricorrente contesti di aver proferito le frasi riportate dal direttore di gara nel referto arbitrale, la ricostruzione dell'episodio operata dall'arbitro non può essere messa in discussione in virtù della valenza privilegiata che l'art. 35 C.G.S. attribuisce al suo referto, che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ed inoltre implica tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto contenuto negli atti ufficiali di gara. In particolare sono inammissibili le prove testimoniali (chieste dalla ricorrente), così come le dichiarazioni scritte.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia proporzionata rispetto all'intensità delle offese rivolte all'arbitro.

Questa Corte, sulla base di quanto esposto dall'arbitro, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, sia per l'offensività e la gravità delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara da parte della Sig.ra Arianna Dalmasso, dirigente della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., che nella circostanza ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto *in primis* un dirigente in ossequio alla normativa federale.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, di certo, ingiurioso e riprovevole, tenuto conto dell'effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.03.2019.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico dev'essere accolto e la sanzione dell'inibizione, per l'effetto, ridotta infliggendo alla Sig.ra Arianna Dalmasso, dirigente della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.03.2019.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Sig.ra Dalmasso Arianna, riduce la sanzione della squalifica fino al 31.03.2019. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 17 aprile 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina